



Tribunale di Milano

Sezione Lavoro

N. R.G. 607/2025

Il Giudice,

vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami con modalità diverse da quelle previste dalla legge ed in particolare attraverso la pubblicazione sul sito web del MIM;

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione” (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003);

osservato dunque che la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisce sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, in ragione del fatto che non può ritenersi doverosa un'abituale lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c.;

considerato che, nel bilanciamento tra le esigenze di celerità attoree ed il diritto di difesa dei controinteressati, quest'ultimo deve ritenersi prevalente;

P.Q.M.

rigetta l'istanza per la notificazione sul sito Internet del MIM ex articolo 151 c.p.c;

considerato che l'art. 127-*bis* c.p.c. (in vigore dal 1° gennaio 2023) prevede che “*Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice*”;

rilevato che per la trattazione della presente causa non è prevista la presenza di soggetti *diversi* da quelli indicati nella norma richiamata;

ritenuto, pertanto, che possa disporsi la modalità di svolgimento dell'udienza con collegamento *a distanza* ex art. 127-*bis* c.p.c.;

rammentato che, ai sensi dell'art. 127-*bis*, co. 2, c.p.c., ciascuna parte *costituita* può chiedere che l'udienza si svolga in *presenza entro cinque giorni dalla comunicazione* del provvedimento disponente la trattazione da remoto (qualora il provvedimento riguardi la prima udienza di comparizione e venga emesso prima della costituzione della parte convenuta/resistente, detto termine deve intendersi decorrente dalla data di costituzione *tempestiva*);

P.Q.M.

FISSA

l'udienza in data **13/05/2025**, ora **12:00**, secondo la modalità con collegamento *a distanza* prevista dall'art. 127-*bis* c.p.c., mediante il seguente link:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:L9JDYq-Q6ePY-2zS7gMYcleKhavAsZKs18i3UsRmiyw1@thread.tacv2/1737974569861?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22cd6110e0-c750-4b1e-b474-5a3a58064188%22%7D>

- AVVERTE che le parti non ancora costituite con difensore (ed eventualmente destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento) potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;

- INVITA i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento dell'annotazione “udienza da remoto” nello storico del fascicolo informatico.

Si comunichi.

Milano, 27/01/2025

Il Giudice
Maria Grazia Florio

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal *link* ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software *Teams* e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software *Teams* non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "*immetti il nome*") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli

appositi pulsanti di *Teams* al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).